

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Naro, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scajola, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Azzolini, Emerenzio Barbieri, Gerardo Bianco, Brugger, Cicu, Contento, Detomas, Fiori, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Mastella, Mauro, Naro, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Rivolta, Scherini, Sospiri, Tremaglia, Tremonti, Valducci, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 gennaio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: « Modifica all'articolo 2 della Costituzione in materia di riconoscimento e tutela del diritto al benessere » (2201);

CENTO: « Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione » (2202);

CENTO: « Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, a 361, in materia di ineleggibilità » (2203);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di personale dipendente da pubbliche amministrazioni » (2204);

D'AGRÒ: « Norme per la prevenzione e la cura delle malattie che comportano trombofilie » (2205);

TUCCI: « Ordinamento della professione di Avvocato pubblico » (2206);

PAROLO: « Disposizioni in materia di lavori pubblici » (2207);

CALZOLAIO: « Nuove norme concernenti i Consigli degli italiani all'estero » (2208);

CALZOLAIO: « Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti italiani di cultura all'estero » (2209);

RUZZANTE: « Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace » (2210);

GAMBA ed altri: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (2211);

PERLINI ed altri: « Modifica dell'articolo 2110 del codice civile, in materia di infortuni, malattie, gravidanza e puerperio nei rapporti di lavoro » (2212);

PERLINI: « Modifica all'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di accertamento della permanenza di talune disabilità fisiche e mentali » (2213).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Stucchi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

STUCCHI: «Nuove norme per il reclutamento del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado» (1620).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PRESTIGIACOMO: «Norme in materia di trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie» (595) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XI;*

CARRARA: «Istituzione del tribunale di Sant'Agata di Militello» (1688) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUEMI ed altri: «Modifica all'articolo 11 del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati» (2134) *Parere della I Commissione;*

BUEMI ed altri: «Norme in materia di stato giuridico dei magistrati e di separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati inquirenti» (2154) *Parere della I Commissione;*

S. 375. — Senatori FASSONE ed altri: «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilita-

zione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali» (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (2189) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.*

VI Commissione (Finanze):

MOLINARI: «Incentivi fiscali alle imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione» (985) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994», le relazioni di inchiesta relativa ad incidenti aerei.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al secondo semestre 2000, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, distinti tra quelli che usufruiscono del sussidio di disoccupazione e quelli che usufruiscono dell'indennità di mobilità (doc. XLIX, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prima relazione in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso, riferita al primo semestre 2001 (doc. LII, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante « Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio », la relazione, riferita all'anno 2001, sull'applicazione delle norme relative all'obbligo di registrazione delle transazioni nell'archivio informatico (doc. LIV, n. 1).

Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura, del prefetto dottor Genaro MONACO.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla II Commissione permanente (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale concernente l'erogazione di contributi a favore delle emittenti televisive locali che trasmettano programmi auto-prodotti (75).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 febbraio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 22 gennaio 2002, pagina 29, seconda colonna, trentatreesima riga, sono soppresse le parole da: da emanarsi, sino alla fine del periodo.

PROGETTI DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA DIRIGENZA STATALE E PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE E L'INTERAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO (1696-978-1435)

(A.C. 1696 – Sezione 1)

**ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).

1. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Camere, o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse disposizioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali ed interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri.

2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli

ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 4.

(Norme in materia di incarichi presso enti, società ed agenzie).

Sopprimerlo.

* **4. 3.** Franceschini, Bressa.

Sopprimerlo.

* **4. 6.** Mascia, Russo Spina.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 1. Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 2. Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* 4. 7. Mascia, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Decorso il predetto termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono decaduti. In tale caso, nelle more dell'effettuazione delle nuove nomine, si applicano le disposizioni sulla prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

4. 5. Nespoli, Coronella.

(A.C. 1696 - Sezione 2)

**ARTICOLO 5
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 23-bis. — *(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).* — 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, e limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività o incarichi presso amministrazioni pubbliche diverse da

quella di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione.

2. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostate all'accoglimento della domanda.

3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i tre anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1, non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 4.

6. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.

7. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 6, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

8. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli enti, ovvero i soggetti pubblici o privati, e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo ».

2. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, previa autorizzazione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale e provinciale viene ricollocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza ».

3. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle Amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni ».

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sopprimerlo.

5. 14. Franceschini, Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: amministrativi e contabili.

5. 17. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: soggetti privati,

5. 23. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o privati.

5. 22. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 2, sostituire le parole da: , fatta salva fino alla fine del comma, con le seguenti: nei soli motivati e specifici casi in cui il collocamento in aspettativa non incida negativamente sulle esigenze di efficienza dell'organizzazione giudiziaria.

5. 18. Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 3.

5. 24. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 3, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

5. 50. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, alinea, sopprimere le parole: privati o.

5. 26. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.

5. 25. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, sopprimere il comma 6.

5. 28. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 23-bis, comma 9, sopprimere le parole: o privati.

5. 27. Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

5. 30. Mascia, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. I dirigenti possono delegare, con atto scritto, al personale laureato appartenente alle posizioni apicali non dirigenziali, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I funzionari delegati acquistano la qualifica di vicedirigenti, per la durata della delega, e godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva »

5. 21. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 17-bis. (Vicedirigenza). 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area contrattuale della vicedirigenza, il cui personale svolge funzioni di diretta collaborazione con il dirigente, di sua sostituzione, di direzione di unità organiche di particolare rilevanza o compiti di natura tecnica di particolare rilievo. A tale personale possono essere delegate dai dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Nell'area della vicedirigenza viene inserito il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali è necessario il possesso del diploma di laurea. In prima applicazione, nell'area della predirigenza è inserito il personale proveniente da qualifiche appartenute alle ex carriere direttive dei rispettivi ordinamenti ed il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea.

3. Con regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dopo l'entrata in vigore

del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti l'ordinamento dell'area della predirigenza e l'accesso alla medesima area da parte di personale in possesso di diploma di laurea che, pur non ricompreso nel comma 2, svolge le funzioni indicate nel comma 1 o ne ha avuto il riconoscimento a seguito di decisioni giurisdizionali.

4. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in complessivi euro 18.170.354 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze.

5. 5. Carrara, D'Alia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 70.
DEL GOVERNO

All'emendamento 5. 70, capoverso ART. 17-bis, comma 2, dopo le parole: articolo 1, comma 2, aggiungere le seguenti: ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città-metropolitane,

0. 5. 70. 1. Cè, Fontanini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. (Vicedirigenza) – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai dirigenti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 70. (Nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.

ART. 17-ter. (*Inquadramento in soprannumero della dirigenza*) - 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, determinato nella misura di 734,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. 41. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. - (*Vicedirigenza*). - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, mediante atto d'indirizzo del Ministro per la funzione pubblica può essere istituita un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale della vicedirigenza.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, determinato nella misura di 689,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

5. 42. Carrara, D'Alia, Anedda, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. (*Vicedirigenza*) - 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale

2000-2005 è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale appartenente alle posizioni C2, C3 e C3S o equivalenti delle suddette amministrazioni pubbliche, già inquadrato nelle qualifiche VIII e IX del pregresso ordinamento e/o nelle ex carriere direttive, ovvero che abbiano comunque maturato complessivamente almeno cinque anni di servizio nelle predette posizioni, ex qualifiche e/o carriera direttiva. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della funzione pubblica provvede ad individuare ulteriori categorie professionali aventi titolo al suddetto inquadramento. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle loro competenze.

5. 12. Maceratini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. Nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione alle presenti disposizioni e nell'ambito delle risorse economiche complessive destinate ai rinnovi contrattuali dell'arco temporale 2000-2005, è istituita l'area vicedirigenziale nella quale è inquadrato, con la qualifica di vicedirigente, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area vicedirigenziale è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale

della vicedirigenza. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. »

5. 31. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Anche in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 190 del 1985, la contrattazione collettiva del comparto ministeri individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è compreso il personale munito di idonea laurea, appartenente alle posizioni C2-C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità nelle predette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso all'ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN. »

5. 8. Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

ART. 17-bis (Vice dirigenza). 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, regolamentandone gli aspetti retributivi, nella quale viene inquadrato il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 », con almeno cinque anni di anzianità nella rispettiva posizione. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, ad esclusione di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, al personale che ricopra, nell'ambito delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, posizioni equivalenti a quelle indicate nel comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27. L'equivalenza delle posizioni e i criteri di applicazione sono definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima tornata contrattuale definita dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. 3. Carrara, Anedda, Cristaldi, D'Alia, Fontanini, Migliori, Nespoli, Menia, Geraci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. La contrattazione collettiva del comparto mi-

nisteri disciplina l'istituzione di un'apposita area contrattuale della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 ». In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato in possesso degli altri requisiti richiesti. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a quelle equivalenti alle posizioni « C2 » e « C3 » del comparto ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN.»

5. 16. Lusetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 17-bis. — (Vicedirigenza). — 1. Al personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » del comparto ministeri, ed equivalenti altri comparti del pubblico impiego, è attribuita la qualifica vicedirigenziale. Al predetto personale i dirigenti possono delegare, con atto scritto, parte delle competenze di cui all'articolo 17. I vicedirigenti godono di un'indennità accessoria stabilita dalla contrattazione collettiva ».

5. 20. Nespoli, Coronella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente: ART. 17-bis. (*Predirigenza*). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, è istituita l'area della predirigenza, nella quale è inquadrato il personale assunto tramite concorsi per partecipare ai quali era necessario il possesso del diploma di laurea. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato, proveniente dalle precedenti carriere direttive dei rispettivi ordinamenti. Il rapporto di lavoro del personale predirigenziale è regolato dal corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro che, per il biennio 2002-2003, disporrà delle risorse economiche già individuate dalle leggi finanziarie e dagli accordi vigenti. I dirigenti possono delegare ai predirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. Le disposizioni del presente articolo, che non si applicano al personale docente dei comparti scuola ed alta formazione e specializzazione artistica e musicale né al personale professionale del servizio sanitario nazionale, hanno effetto a partire dai contratti collettivi di lavoro relativi al quadriennio 2002-2005; l'ARAN realizza tutti gli adempimenti necessari per la loro corretta e tempestiva attuazione. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

5. 6. Carrara, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità mon-

tane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione « C1 » per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.

* **5. 7.** Carrara, Anedda, Migliori, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. - 1. In conformità a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, nell'ambito della contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ferme restando in materia le attribuzioni di regioni, province, comuni, comunità montane e città metropolitane, idonee a dare attuazione ai principi esposti, è istituita la categoria dei quadri ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile, nella quale è inquadrato, con la qualifica di quadro, il personale laureato appartenente alle posizioni « C2 » e « C3 » dei rispettivi comparti e categorie equiparate, oltre a quelli della posizione « C1 » per i quali l'amministrazione ritenga sussistere i requisiti di cui alla predetta legge n. 190 del 1985. In sede di prima applicazione la disposizione

si applica anche al personale non laureato. Al personale inquadrato nella predetta area è attribuita una retribuzione tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area contrattuale di cui al primo periodo. I quadri fungono da raccordo tra la dirigenza ed il restante personale. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dirigenziali, i dirigenti possono delegare ai quadri parte delle competenze di cui all'articolo 17.

* **5. 35.** Degennaro, D'Alia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione ed il personale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in servizio da almeno venticinque anni nella ex carriera direttiva, incaricato della reggenza di uffici per almeno dieci anni ed idoneo a concorso per dirigente in base a graduatoria pubblicata negli ultimi cinque anni, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile.

5. 40. Nicolosi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassor-

bibile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante gli stanziamenti previsti per la contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche..

5. 32. D'Alia, Mazzoni, Volontè.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis. — 1. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile. Gli enti pubblici non economici interessati trasferiscono le risorse economiche già destinate a tale personale nell'ambito delle disponibilità dei fondi utilizzati per la retribuzione dei dirigenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente.

5. 11. Carrara, Anedda, Migliori, Menia, Geraci, Cristaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 17-bis. — 1. Il personale delle amministrazioni dello Stato che alla data del 1° gennaio 1991 rivestiva la IX qualifica funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo ad esaurimento, ai fini giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 1993. Lo stesso personale conserva l'anzianità di servizio riconosciuta e non riassorbibile. ».

5. 37. Fiori.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 13.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 29.** Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

«2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono stabiliti i comparti e le aree della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. In ogni caso, costituiscono separate ed autonome aree contrattuali, come individuate nel comma 2-bis, il personale dirigenziale e predirigenziale, il personale tecnico professionale e scientifico, i quadri. Agli accordi che definiscono i comparti e le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6.»

2-bis. Gli accordi collettivi di cui al comma 2 sono realizzati nell'ambito della seguente classificazione:

a) aree contrattuali del personale dirigenziale e predirigenziale: personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia; personale con qualifiche predirigenziali, appartenente alle ex carriere direttive o assunto a seguito di concorsi pubblici per partecipare ai quali era necessario il possesso almeno del diploma di laurea; tale personale è suddiviso in due fasce;

b) aree contrattuali del personale professionale e scientifico: personale destinatario del decreto legislativo n. 502 del 1992, appartenente alle professionalità mediche, veterinarie e professionali; professionisti degli enti pubblici non economici; ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca; dirigenti scolastici; personale laureato di altri comparti at-

tualmente inquadrato in profili nell'ambito dei quali è prevista l'attività professionale tipica.»

5. 4. Carrara, Anedda, Cristaldi, Migliori, Menia, Geraci.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I dirigenti, con provvedimento motivato, possono delegare per un periodo di tempo determinato alcune delle competenze attribuite a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate o che svolgano funzioni professionali specialistiche nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Il contratto collettivo di lavoro della dirigenza area I° determina il relativo trattamento economico accessorio.

5. 1. Grandi.

Al comma 3, dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: , economici e non,

5. 37. Mazzoni, D'Alia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. All'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: « personale » sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione dell'area dirigenziale, ».

5. Il comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.

6. All'articolo 43, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « o nell'area » sono soppresse.

7. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aree dirigenziali il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, non inferiore al 5 per cento, si calcola sul solo dato associativo. ».

5. 15. Lusetti.